

Presidente Trib. CS Cert

Da: marcocorno <marcocorno@pec.it>
Inviato: venerdì 7 ottobre 2022 21:50
A: presidente.tribunale.cosenza
Oggetto: RG 22/2021 Fall. - Sovr. Piano - Richiesta di pubblicazione decreto di omologa piano
Allegati: Decreto di omologa piano.pdf

In ottemperanza alle disposizioni avute dal giudice dott.ssa Francesca Familiari trasmetto in qualità di gestore della crisi il decreto di omologa piano al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza.

Cordialmente.

--

Dott. Marco Corno

Revisore Legale

Consulente del Giudice

Esperto in contenzioso bancario e ristrutturazione debiti

Docente di pianificazione finanziaria e fiscale

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043

Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17NG

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

Codice P. 07804507202		
N. 22/2021/2022		
Data 10-10-2022		
Giudice	CL	RETO
Funzione	Struttura	Attività
Il presidente		Il sostituto

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto:

*in autorizzazio e in presenza
della cancelleria competente*

Cosenza, li

10-10-2022

IL CAPO D'UFFICIO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.ssa Maria Luisa Mingrone



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile

Proc. n. 22/2021 (piano del consumatore presentato da Volpentesta Lavinia)

Il giudice designato, dott.ssa Francesca Familiari,

a scioglimento della riserva assunta in data odierna;

richiamato tutto quanto osservato nel decreto del 14.7.2022 sulle condizioni di ammissibilità della procedura;

preso atto della regolarità degli adempimenti disposti con il predetto decreto da parte del gestore della crisi, come da documentazione dal medesimo gestore;

considerato che a seguito della fissazione dell'udienza di cui all'art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 il giudice procede all'omologa del piano del consumatore se verifica la fattibilità del piano medesimo e l'idoneità del medesimo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo l. 3/2012 ed esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

riscontrata, nel caso di specie, l'insussistenza di atti in frode ai creditori;

considerato in ordine alla meritevolezza del debitore:

- che l'art 7 comma 2 lettera *d ter* l. 3/12 condiziona, come detto, l'omologa all'esclusione della circostanza che “ *il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode*”;
- che nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, non si riscontra tale negativa circostanza, non potendosi ricondurre a colpa grave, mala fede o frode le ragioni dell'indebitamento dell'istante, riconducibili, per quanto attestato nella proposta di piano, ad un aggravamento delle condizioni economiche dell'istante, connesse a problematiche di salute, quali l'endometriosi e l'idrosadenite;

considerata, in punto di legittimità e di verifica di fattibilità del piano, l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo;

rilevato che il piano prevede il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e quello in misura del 40% per i chirografari, in un arco di tempo di anni sei (72 rate mensili);
evidenziato, in ordine alle contestazioni avanzate dal creditore *Compass banca s.p.a.*, che le stesse non siano fondate in ordine alla ravvisata non meritevolezza del debitore, posto che, per quanto appena detto, non ritiene il tribunale che le ragioni dell'indebitamento siano assimilabili, in mancanza di ulteriori deduzioni, a condotte di colpa grave, mala fede o frode;
rilevato, sul punto, che sebbene i debiti siano stati contratti a distanza di molti anni dalla diagnosi delle suddette patologie, la perdurante necessità di cure e visite mediche esclude i requisiti della colpa grave, mala fede o frode;
considerato, soprattutto, che l'alternativa liquidatoria, non possa ritenersi altrettanto soddisfacente per i creditori chirografari (comunque soddisfatti, in base alle previsioni del piano oggetto di omologa, in misura del 40% ed in un arco di tempo massimo di anni sei), ove si consideri il basso valore di stima della nuda proprietà dell'immobile (su cui la madre della debitrice, sebbene anziana, ha attualmente l'usufrutto) attestata nel piano;
ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano presentato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 12 bis, 12 ter legge n. 3/2012

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da Volpentesta Lavinia come da ultimo aggiornato a cura del gestore della crisi;
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito Internet di questo tribunale a cura del gestore.

Si comunichi al difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 6.10.2022

Il giudice
dott.ssa Francesca Familiari